

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1067

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e LETTIERI

Presentata il 20 febbraio 1969

Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento giudiziario stabilisce che gli uditori giudiziari, dopo un biennio, sostengano un esame pratico per la nomina ad « aggiunto ». Tale sistema prevede pertanto un tirocinio di due anni, interamente dedicati allo studio ed alla pratica: e solo dopo avere superato l'esame ad aggiunto sono attribuite le funzioni giurisdizionali.

Peraltro, stante le necessità dei vari uffici, con legge 30 maggio 1965, n. 579, il periodo di effettiva pratica è stato ridotto a soli sei mesi, benché l'esame ad aggiunto, conservando le sue fondamentali caratteristiche sia diventato uno strumento di verifica della preparazione teorica dei magistrati già in servizio, ai fini di determinare la loro idoneità alla prosecuzione della carriera.

In relazione a questo diverso significato che l'esame è venuto in pratica ad assumere, sussiste un diffuso disagio, di cui si sono fatte eco anche le associazioni che raccolgono i magistrati, attraverso la formulazione di concrete proposte relative al sistema di reclutamento e di preparazione dei magistrati stessi.

Tale disagio ci sembra pienamente fondato: va osservato, infatti, che la nomina ad aggiunto avviene mediante un esame che la legge definisce pratico e in realtà costitui-

sce una sostanziale duplicazione del concorso per uditori.

Viene così ad avere preminenza decisiva la preparazione a tipo nozionistico, restando in ombra le altre qualità che devono invece caratterizzare l'attività del magistrato.

Basta pensare a tale proposito come una delle qualità più importanti sia quella di saper evincere dal complesso degli atti e dai fatti, ciò che veramente rileva sotto il profilo giuridico: al contrario, la redazione di una sentenza (come avviene nell'esame in oggetto) su di un tema ben « confezionato » — con tutti i dati, cioè, di interpretazione degli atti processuali e di organico coordinamento dei problemi giuridici che i fatti in discussione importano, con la conseguenza che la valutazione delle capacità del candidato può risultare anche sotto questo profilo, incompleta.

Mancano inoltre in tale esame, come si svolge attualmente, degli altri requisiti che devono caratterizzare la funzione del magistrato: spirito di dedizione, probità, riservatezza, equilibrio personale, ecc.; dopo due anni dall'ingresso in magistratura sarebbe opportuno che si valutassero nell'uditore soprattutto queste doti scartando coloro che sono costituzionalmente inadatti al compito del giudicare.

Infine va ricordato come gli uditori giudiziari sono chiamati a sostenere l'esame da aggiunto dopo un brevissimo periodo di effettivo esercizio delle funzioni, e cioè dopo un periodo di tempo troppo breve per acquisire quella esperienza che l'esame « pratico » dovrebbe accertare ed evidenziare. In tale periodo, infatti, l'uditore riesce ad approfondire e risolvere soltanto alcune questioni, tralasciando — per necessità di lavoro — uno studio serio e completo delle altre materie giuridiche che non è chiamato ad applicare. Invero egli, svolgendo un compito preciso, cioè quello di sostituto, di pretore o di giudice di tribunale, opera nell'ambito del solo diritto civile o penale, e talora restringe la propria attività ad un settore ancora più specifico di uno dei suddetti rami (esecuzione civile, decreti penali, adozione speciale, cause di lavoro, ecc.).

Tale possibile differenza di funzioni merita di essere sottolineata poiché crea anche una situazione di disparità fra i candidati, a seconda che abbiano operato in un ufficio con molto lavoro, o in una sede dove il carico di procedimenti è modesto; e a seconda di quanto ha profuso nel dovere quotidiano, con conseguente maggiore o minore tempo libero per lo studio (dove, quindi, chi ha lavorato con maggiore zelo rischia di essere « premiato » con peggiore graduatoria).

Quindi la nostra proposta di legge ha lo scopo di ovviare a tutti questi inconvenienti. In particolare:

1) elimina l'incongruenza di verificare l'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali dopo che tali funzioni sono state già in concreto svolte, con tutti i loro effetti

pratici. Ben potrebbe pertanto il cittadino dolersi di essere stato giudicato colpevole da un giudice che venga poi riconosciuto in sede di verifica, inidoneo a fare il giudice;

2) elimina la grave disparità che si verifica attualmente tra gli uditori che esercitano le loro funzioni in uffici con pesante carico di lavoro (grandi uffici) e quelli che lavorano in uffici con carico di lavoro sensibilmente minore, e che pertanto hanno maggior tempo da dedicare alla preparazione di un esame teorico e nozionistico;

3) elimina l'attuale, grave disservizio che periodicamente si rinnova negli uffici giudiziari, a causa del comprensibile ed inevitabile minor impegno che gli esaminandi dedicano ai loro compiti istituzionali, in vista della preparazione all'esame;

4) consente un effettivo controllo della attitudine del magistrato all'esercizio concreto delle funzioni giurisdizionali, eliminando l'attuale inutile duplicato dell'originario concorso per uditore giudiziario;

5) ovvia, in attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario, alla situazione di grave ed inutile disagio in cui sono coinvolti gli uditori giudiziari, i quali attualmente in numero di oltre 600, costituiscono almeno un decimo dell'intero corpo giudiziario e sono particolarmente numerosi negli uffici con grave carico di lavoro. La presente proposta presenta carattere di urgenza in quanto la mancata soluzione dei problemi comuni ad un numero così consistente di magistrati renderebbe più grave il disagio che dall'attuale situazione deriva all'amministrazione della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La nomina ad aggiunto giudiziario e il conferimento delle funzioni giurisdizionali hanno luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto nel quale l'uditore ha svolto il tirocinio. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore, purché il tirocinio sia stato effettivamente compiuto per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Per gli uditori i quali non hanno compiuto il tirocinio per motivi di leva, il parere viene espresso dopo un anno di tirocinio effettivo, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

ART. 2.

Il parere del consiglio giudiziario verte sulla laboriosità e sulle capacità dimostrate dall'uditore nel compimento delle sue attività ai sensi delle norme per il tirocinio determinate dal Consiglio superiore della magistratura. Il consiglio giudiziario tiene conto, nella sua valutazione, particolarmente delle doti di equilibrio, diligenza e preparazione dimostrate dall'uditore ai fini della individuazione di eventuali attitudini particolari.

ART. 3.

Il parere del consiglio giudiziario con la sua motivazione è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia. Entro 30 giorni l'uditore può presentare osservazione al Consiglio superiore della magistratura, altrettanto può fare il Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 4.

Il Consiglio superiore ha facoltà di assumere nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputa necessario per una più completa valutazione.

ART. 5.

Gli uditori per i quali il Consiglio superiore ritiene con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione con le stesse modalità della precedente, dopo un anno. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del terzo anno dalla nomina ad uditore.

ART. 6.

L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio con provvedimento motivato.

ART. 7.

Per gli uditori ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono state conferite le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 579, il consiglio giudiziario esprime il parere di cui al precedente articolo secondo quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge tenendo particolarmente conto della laboriosità dell'uditore, della capacità, diligenza e preparazione dimostrata nell'espletamento delle sue funzioni.

La nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

ART. 8.

Gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136 primo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 490 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188, e l'articolo unico della legge 30 maggio 1965, numero 579 sono abrogati.